

Onorevole Comandini, mantiene questa proposta?

COMANDINI. Poichè il ministro mi ha fatto cenno che non può accettare il mio emendamento che ci farebbe ritornare al progetto dell'onorevole Daneo, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 29-bis.

(È approvato).

Art. 29-ter.

Ai posti, che si rendono vacanti fino alla chiusura dell'anno scolastico, si provvederà, secondo le norme stabilite dagli articoli precedenti, con gli insegnanti compresi nella graduatoria.

A questo articolo 29-ter l'onorevole Comandini propone la seguente aggiunta:

« Le disposizioni degli articoli 29 e 29-bis si applicano, nelle parti in cui è consentito, anche ai comuni capoluoghi di provincia e di circondario ».

COMANDINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 29-ter.

(È approvato).

Art. 30.

Ai posti delle tre classi urbane si provvederà dal Consiglio scolastico per metà con la promozione per anzianità congiunta al lodevole servizio; tra i maestri della classe immediatamente inferiore, anche se di diversa categoria, e per metà con la nomina mediante concorso dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge.

(È approvato).

Art. 31.

Del servizio lodevole prestato per più di 5 anni dai maestri nelle scuole amministrato dal Consiglio provinciale sarà tenuto conto come titolo speciale nei concorsi per le scuole dei capoluoghi di provincia e di circondario nella stessa provincia. Nel regolamento saranno stabilite le norme per la valutazione di tale titolo.

A questo articolo l'onorevole Girardini propone che si premettano le seguenti parole:

« Dei posti vacanti nelle scuole dei comuni che hanno in servizio insegnanti in soprannumero, metà deve mettersi a concorso diretto per aspiranti anche esterni e metà riservarsi agli insegnanti in soprannumero nei

posti di grado inferiore rurale che si renderanno scoperti mediante promozione del personale al servizio del comune ».

L'onorevole Girardini ha facoltà di parlare.

GIRARDINI. Per effetto delle vigenti disposizioni, e più propriamente della legge 11 luglio 1909, i maestri in soprannumero hanno diritto di acquistare la titolarità per anzianità senza demerito, rimanendo assegnati ai posti dei corsi inferiori e delle scuole rurali anche se le vacanze si verificano nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ciò implica un sistema di promozioni e di spostamenti del personale in servizio per scoprire i posti di grado inferiore ai soprannumerari. Così si offende il principio che ad ogni posto vacante si deve provvedere per diretto concorso.

Per effetto di tale legge non restano ai maestri esterni che i posti in soprannumero, con danno anche della scuola. A temperare queste conseguenze propongo che agli esterni siano riservati per metà i posti.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini poi propone di sopprimere le parole « nella stessa provincia ».

Ha facoltà di parlare.

COMANDINI. Non comprendo perchè il titolo di aver insegnato lodevolmente per cinque anni nelle scuole dei comuni che non sono capoluoghi di provincia o di circondario...

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'onorevole Comandini, finisce di parlare, dichiaro di accettare la sua proposta!

COMANDINI. Finisco subito. (Si ride).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiaro che accetto la soppressione proposta dall'onorevole Comandini perchè l'aver insegnato in un'altra provincia è un titolo di cui si può tener conto nel concorso; siamo sempre in Italia e non siamo in Austria.

Non posso poi accettare la proposta dell'onorevole Girardini perchè sconvolgerebbe tutto quanto il ruolo che qui è proposto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

TORRE, relatore. È d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 31 con la soppressione delle parole « nella stessa provincia », come è pro-